



COSMOFARMA®
REAZIONE • I valori al centro



9 • 12 SETTEMBRE 2021 BOLOGNA - ITALIA

**POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA
COPERTURA ASSICURATIVA A CURA DEGLI ORGANIZZATORI**

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

La partecipazione alla manifestazione comporta l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative senza alcun onere aggiuntivo:

- A) **Garanzia All Risks** per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi danaro, valori, preziosi e simili: € 40.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto) con **franchigia assoluta di € 300,00** per ogni danno che diviene di € 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della manifestazione.
- B) **Garanzia di responsabilità civile:**
massimale unico di € 50.000.000,00 per la R.C.T. e di € 3.000.000,00 con il limite di € 2.000.000,00 per persona per la R.C.O.

L'assicuratore, in funzione della prestazione delle garanzie sopra indicate, garantisce a tutti gli espositori i seguenti servizi:

- ◇ consulenza ed assistenza di proprio personale per tutta la durata della manifestazione fieristica, compresi allestimento e disallestimento;
- ◇ servizio di liquidazione immediata durante l'ultimo giorno della manifestazione dei sinistri di pronta istruttoria per danni che vengano quantificati in importi sino a € 1.500;
- ◇ possibilità di richiedere assicurazioni integrative di quelle base a condizioni di particolare favore.

Vedere il retro del presente modulo per ulteriori precisazioni.

INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE PER I CASI DI FURTO RIPORTATE SUL RETRO

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A CURA DELL'ESPOSITORE

E' FACOLTA' DELL'ESPOSITORE, SECONDO LA PROPRIA AUTONOMA VALUTAZIONE, RICHIEDERE UN'INTEGRAZIONE ALLA COPERTURA ALL RISKS DI CUI SOPRA COMPILANDO LA SEGUENTE SEZIONE:

Ragione sociale		
Indirizzo (Via-Cap-Città)		
Tel.	Fax.....	E-mail.....
Partita IVAIncaricato dei contatti Sig.		
GARANZIA ALL RISKS		
Somma da assicurare in eccedenza a € 40.000,00 già garantiti:		
€.....	Tasso 0,15 pro-cento	Premio €
Nota: capitale massimo assicurabile per singolo mezzo di trasporto: € 400.000,00		
N.B.: PREMIO MINIMO PER OGNI RICHIESTA DI INTEGRAZIONE:		€ 40,00
La Ditta intestata, che sottoscrive il presente ordine di assicurazione, per consentire l'attivazione delle garanzie integrative acclude assegno circolare non trasferibile intestato a: Area Broker & QZ S.p.A. per €..... corrispondente al premio dovuto per le garanzie richieste.		
In alternativa acclude copia bonifico intestato a Area Broker & QZ S.p.A. effettuato:		
- per Ditte italiane sul c/c IT94S0538712800000002601929		
- per Ditte estere sul c/c IT94S0538712800000002601929 - BIC BPOMIT22XXX		
N.B.: LA PRESENTE RICHIESTA, CORREDATA DI PAGAMENTO, DEVE PERVENIRE ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE		
Data	Firma	

DA INVIARE FIRMATO A MEZZO POSTA, FAX O E-MAIL A:

AREA BROKER & QZ S.p.A.

Via Amendola, 12 40121 Bologna

Tel. +39 051 232 386 - Fax +39 051 231 743

E-MAIL contabilitabologna@areabroker.it

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

A) GARANZIA ALL RISKS

Vengono garantiti tutti i beni esistenti nello stand (arredamento, allestimento, attrezzature, merci) contro tutti i danni materiali e diretti (inclusi, ad esempio, incendio e furto).

Non sono compresi in garanzia: danaro, valori, preziosi e simili, il software installato su elaboratori elettronici, i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento della manifestazione.

Franchigie: € 300,00 per ogni sinistro - € 600,00 per ogni sinistro verificatosi dopo la chiusura della manifestazione;

Sono esclusi in ogni caso dalla garanzia:

- a) i furti perpetrati con destrezza, vale a dire durante gli orari di apertura delle manifestazioni fieristiche, in presenza degli addetti agli stands;
- b) gli ammanchi constatati al termine della manifestazione in sede di inventario;
- c) i danni determinati da dolo dell'assicurato;
- d) i danni causati da atti di terrorismo durante la giacenza.

L'assicurazione si intende prestata dal momento in cui le merci assicurate vengono rimosse dal posto ove si trovano per essere trasportate nei locali e nelle aree ubicate all'interno del recinto del Quartiere Fieristico di Bologna e continua senza interruzione durante il periodo di giacenza.

La garanzia è pure valida durante le operazioni di rimozione dal posto ove sono rimaste giacenti e durante il viaggio di ritorno alla località di provenienza, comunque effettuato, purché le merci risultino idoneamente imballate.

Il trasporto delle merci assicurate può essere effettuato con qualsiasi mezzo di locomozione.

Il massimo risarcimento per sinistro che colpisca i beni assicurati durante i trasporti è di € 400.000,00 per singolo mezzo di trasporto.

AVVERTENZA IMPORTANTE IN CASO DI FURTO:

Premesso che nell'ambito del quartiere fieristico è operante un sistema di videosorveglianza: le denunce di furto effettuate alla pubblica autorità, necessarie per l'istruttoria della pratica, devono pervenire al broker che gestisce le polizze, Area Broker & QZ S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla conclusione della manifestazione e vanno inoltrate:

via fax al n.: +39 051 231 743

via e-mail all'indirizzo: fiera@areabroker.it

Il mancato adempimento di quanto sopra può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

B) RESPONSABILITA' CIVILE

A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto costoro siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere.

B) Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Assicuratore risponde delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabili verso i prestatori di lavoro subordinato da loro dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati, i lavoratori interinali e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, nonché ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite:

- dall'I.N.A.I.L. ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni, nonché per gli effetti del Dlgs.23/02/2000 n° 38;
- dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1982 n. 222.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia è comunque limitata ad eventi verificatisi nell'ambito del quartiere fieristico o degli altri spazi a disposizione.

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante dell'Assicurato;
 - b) i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
- La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile personale dei dirigenti, quadri, dipendenti, lavoratori interinali e collaboratori occasionali degli Assicurati per danni cagionati a terzi, esclusi gli Assicurati stessi, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
 - b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
 - c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - d) da furto;
 - e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - f) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c..
- L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
- g) da detenzione o impiego di esplosivi;
 - h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.

La sintesi delle condizioni contrattuali è visibile nell'ufficio assicurazioni situato nel Centro Servizi del quartiere fieristico.

Per qualsiasi ulteriore informazione potrete rivolgervi anche a:

Ufficio Assicurazioni Fiera

Tel. +39 051 282 530 - Fax +39 051 282 531

E-mail: info@areabroker.it